



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 237 DATA COMUNICATO 19/06/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3664
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3666

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 19 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.27753/591 PFI 24-25/PM /MF del 19 MAGGIO 2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Soc. Foligno Calcio SSDARL.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la Società Foligno Calcio SSDARL per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 12/06/2025 era presente l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; per la Società Foligno Calcio SSDARL, seppur regolarmente convocata, non era presente alcun rappresentante.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi per la Società Foligno Calcio SSDARL la sanzione di Euro 1.000,00 di ammenda.

All'esito della discussione viene emessa la decisione con il seguente dispositivo:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità della deferita, disponendo l'applicazione della sanzione di Euro 1.000,00 di ammenda.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 12 giugno 2025."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore Federale, richiamati gli atti del deferimento, insiste affinché venga comminata la sanzione di € 1.000,00 di ammenda nei confronti della Società Foligno Calcio SSDARL.

Quest'ultima non ha svolto difese né ha presenziato all'udienza di discussione. Dall'esame degli atti e delle indagini svolte è acclarata la riconducibilità dei danneggiamenti alla società deferita.

Il Tribunale Federale, pertanto, ritiene di dover confermare l'applicazione della pena richiesta dal Procuratore Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità della deferita, disponendo l'applicazione della sanzione di Euro 1.000,00 di ammenda.

Sentenza integrale depositata il 19 giugno 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 19 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PLAY OUT PROMOZIONE

NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI IN PROPRIO DA **VOLPI CHRISTIAN** E **VOLPI DIEGO** IN MERITO ALLA GARA SELCI NARDI – LAMA CALCIO DISPUTATASI A SELCI IL 18.05.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 219 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.05.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE VOLPI CHRISTIAN FINO AL 31.12.2025.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE VOLPI DIEGO FINO AL 31.03.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.06.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato quanto descritto nel referto di gara in merito alle condotte addebitate ai signori Diego Volpi e Christian Volpi.

Quanto al sig. Diego Volpi, è emerso che costui, a fine gara, ha tenuto un comportamento gravemente ingiurioso ed anche minaccioso nei confronti del Direttore di gara. La Corte, tuttavia, rileva che le minacce attribuite al sig. Volpi non hanno indotto nell'Arbitro un concreto timore per la propria incolumità, come si può ricavare anche dalle fotografie allegate da parte reclamante, che ritraggono il sig. Diego Volpi uscire dal terreno di gioco insieme all'Arbitro stesso, il quale gli appoggia la mano sinistra sulla spalla in modo colloquiale. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. possa essere ridotta fino al 31.10.2025.

Quanto alla posizione del dirigente Christian Volpi, dagli atti ufficiali di gara emerge che egli è entrato nel terreno di gioco senza autorizzazione pronunciando in modo reiterato frasi gravemente ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, come confermato da quest'ultimo. Ciò non di meno, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. sia eccessivamente gravosa nella sua quantificazione, ritenendo più congruo irrogare al dirigente Christian Volpi l'inibizione fino al 30.09.2025.

P.Q.M.

In accoglimento dei reclami:

- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Diego Volpi fino al 31.10.2025;**
- **riduce l'inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Christian Volpi fino al 30.09.2025.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 19 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

FINALE PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETA' **PAPIANO 1965** IN MERITO ALLA GARA FERENTILLESE A.S.D. – PAPIANO 1965 DISPUTATASI A MARMORE IL 08.06.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 232 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.06.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ERCOLANI TOMMASO PER CINQUE GIORNATE DI GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.06.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Tommaso Ercolani ha pronunciato a fine gara una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, protestando animosamente con quest'ultimo dopo la notifica dell'espulsione. Tenuto conto del fatto che l'episodio si è consumato in un unico contesto e, come riferito dall'Arbitro, si è successivamente scusato con il medesimo. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene che la squalifica possa essere contenuta in quattro giornate di gara.

P.Q.M.

**Riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tommaso Ercolani a quattro giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 19 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PLAY OFF AMATORI C.DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S. LA PINETA** IN MERITO ALLA GARA LA PINETA – CERBARA DISPUTATASI AD UMBERTIDE IL 31.05.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 05.06.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MARIOTTI GABRIELE FINO AL 30.06.2027;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE PORROZZI CARLO PER OTTO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.06.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara, confermati dall'Arbitro, emerge che il calciatore Gabriele Mariotti è stato espulso per aver colpito con una manata al volto un avversario e, alla notifica dell'espulsione, si è avvicinato al Direttore di gara schiacciando volontariamente il piede sinistro di costui provocandogli dolore. L'Arbitro ha riferito di aver utilizzando del ghiaccio e di essere riuscito a portare a termine la partita. La Corte ritiene che la condotta tenuta dal Mariotti nei confronti del Direttore di gara, trattandosi di gesto violento, debba essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 35, comma 2, C.G.S.; tuttavia, l'assenza di conseguenze significative di carattere fisico a carico dell'Arbitro, il quale – come detto – è stato in grado di portare a termine la direzione della gara, induce la Corte a ritenere applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, C.G.S. e, conseguentemente, a ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 30.11.2026.

Quanto al calciatore Carlo Porrozzì, è emerso che costui, dopo essere entrato in campo senza l'autorizzazione dell'Arbitro, ha pronunciato una frase irrispettosa e minacce nei suoi confronti; la sanzione inflitta dal G.S. appare dunque congrua e commisurata ai fatti contestati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Gabriele Mariotti fino al 30.11.2026.

Conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19 GIUGNO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace